

Accordo di collaborazione in materia di ricostruzione pubblica e privata degli immobili di interesse culturale e paesaggistico nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e riparazione e ripresa economica dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Avv. Sen. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023, al n. 235, e prorogato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 237;

e

Il Ministero della Cultura, con sede in Roma, Via del Collegio Romano 27, nella persona del Ministro Gennaro Sangiuliano;

di seguito congiuntamente denominate anche "Parti"

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*";

Viste le ulteriori deliberazioni del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 recanti l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", (di seguito denominato "decreto-legge sisma");

Visto l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", con il quale è stato aggiunto il comma 4-octies all'articolo 1 del decreto legge n. 189/2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156 recante *“Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”*;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, di seguito denominato *“Codice”*, ed in particolare l’articolo 1, comma 3, che obbliga lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e a sostenere la conservazione del patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione;

Visto l’articolo 6, comma 1, terzo periodo, del Codice, secondo il quale *“In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”*;

Visto l’articolo 3-ter, rubricato *“Principio dell’azione ambientale”* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, che stabilisce che *“La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”*;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata dall’Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14, la quale ai sensi dell’art. 2 si applica *“a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati”*;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* e successive modificazioni;

Visto l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*), in base al quale *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

Visto il comma 2-bis del citato articolo 15 della legge n. 241 del 1990, in base al quale gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. b), che prevede che le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: *“quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”*;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, ed in particolare l’art. 14, rubricato “*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*” nonché l’art. 14-bis, rubricato “*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*”;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*”;

Viste le ordinanze commissariali 23 maggio 2017, n. 25 (*Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*) e 8 settembre 2017, n. 39 (*Centri storici e nuclei urbani*);

Vista l’ordinanza n.130 del 15 dicembre 2022, che approva il Testo Unico della ricostruzione privata e le ss.mm.ii., che in più punti richiama il rilievo centrale e strategico della qualità degli interventi sul patrimonio edilizio storico nell’ambito del generale processo di ricostruzione e degli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, in modo da assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi;

Visto l’articolo 100 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, in base al quale gli Uffici speciali per la ricostruzione e le Soprintendenze territorialmente competenti possono definire appositi accordi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività e delle funzioni contemplate dall’ordinanza medesima, in modo da assicurare la speditezza della trattazione delle pratiche e la massima semplificazione procedurale;

Visto il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI);

Visto il decreto commissariale n. 396 del 30 dicembre 2020 di “*Istituzione del Gruppo di lavoro tecnico ex articolo 3 del protocollo d’intesa stipulato in data 21 dicembre 2016 tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dell’evento sismico del 24 agosto 2016, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e la Conferenza Episcopale Italiana, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020*”;

Vista l’ordinanza l’articolo 8, comma 3, dell’ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, in base al quale “*Al fine di agevolare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui alla presente*

ordinanza, nonché più in generale, di quelli inerenti la ricostruzione privata di edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario Straordinario e il Ministero provvedono a elaborare, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento, riferiti soprattutto agli interventi più ricorrenti nella pratica attuativa, in modo da costituire un “abaco” delle buone pratiche condivise per guidare la redazione dei progetti e la valutazione degli interventi, anche ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni”;

Viste le Linee guida denominate “*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*”, elaborate e approvate nella seduta del 20 settembre 2021 dal Gruppo di lavoro tecnico istituito con il decreto commissariale n. 396 del 30 dicembre 2020, approvate dal Commissario straordinario con protocollo CGRTS n. 66121 del 21 dicembre 2021, sulle quali è stata acquisita l’intesa del MIC in data 12 gennaio 2022;

Considerato che, pertanto, l’intera disciplina vigente sulla ricostruzione post-sisma converge nel riconoscere un rilievo centrale alla tutela del patrimonio culturale anche nel complessivo processo di ricostruzione delle aree colpite dal sisma;

Considerato che, in ragione dell’importanza paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, della presenza di numerosi immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del carattere dell’architettura storica diffusa che contraddistingue i centri e i piccoli borghi colpiti dal sisma, nonché dell’importanza della salvaguardia degli elementi costitutivi che connotano la qualità paesaggistica di queste aree, il complesso della ricostruzione pubblica e privata vede un coinvolgimento continuo e intenso delle Soprintendenze ministeriali territorialmente competenti;

Ritenuto che il ruolo degli uffici di tutela, chiamati a esprimere numerosi pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati essenziali per l’approvazione dei progetti, la concessione del contributo e la realizzazione degli interventi, assume una rilevanza centrale ai fini della efficiente ed efficace attuazione dei programmi di ricostruzione;

Considerato che, oltre ai numerosi interventi di ricostruzione che impongono la partecipazione degli Uffici del Ministero della cultura e delle Soprintendenze territorialmente competenti in particolare, sono in corso di elaborazione, approvazione ed attuazione numerosi ulteriori interventi, che spesso implicano la partecipazione tecnica e amministrativa delle predette Soprintendenze anche nelle fasi di sviluppo delle progettazioni e delle pianificazioni;

Considerato che le Parti condividono gli obiettivi strategici di preminente interesse generale di assicurare una forte accelerazione del complessivo processo di ricostruzione, pubblica e privata, improntato alle seguenti finalità prioritarie e da attuarsi e da perseguirsi in un quadro procedimentale e amministrativo di semplificazione ed efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa: sicurezza degli edifici e del territorio, qualità architettonica, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio; miglioramento sismico finalizzato ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture; sostenibilità ambientale, efficientamento energetico;

Ritenuto pertanto necessario assicurare un quadro istituzionale idoneo a consentire il migliore coordinamento delle attività di rispettiva competenza della Struttura commissariale, degli Uffici speciali per la ricostruzione e delle Soprintendenze del Ministero della cultura, al duplice fine di conseguire ogni utile e opportuna sinergia organizzativa e gestionale, con un più rapido e immediato scambio delle informazioni e la condivisione dei percorsi istruttori sui progetti in modo da orientarne la redazione, sin dalle prime fasi elaborative, verso soluzioni coerenti con gli obiettivi di qualità della ricostruzione e di speditezza e snellimento procedurale;

Ritenuto altresì necessario assicurare, in questo quadro di collaborazione interistituzionale, un adeguato rafforzamento delle risorse disponibili presso gli Uffici periferici del Ministero della cultura, mediante la costituzione, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, di nuclei di personale tecnico e amministrativo dedicati al supporto alle istruttorie tecniche delle Soprintendenze, al fine di accelerare i procedimenti istruttori e consentire una più rapida ed efficace preparazione e svolgimento delle conferenze di servizi chiamate all'approvazione dei progetti;

Ritenuto che, in quest'ottica, le misure di rafforzamento delle risorse umane disponibili possono essere realizzate mediante l'attivazione delle apposite convenzioni stipulate dal Commissario straordinario con le società Invitalia e Fintecna;

Vista l'ordinanza commissariale n. 2 del 10 novembre 2016 di approvazione dello schema di convenzione tra il Commissario straordinario e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate alle attività di ricostruzione;

Vista l'ordinanza commissariale n. 125 del 10 febbraio 2022 recante *“Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - Anno 2022”*;

Vista l'ordinanza Commissariale n. 134 del 3 febbraio 2023 recante *“Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2023”*;

Vista l'ordinanza Commissariale n. 167 del 8 febbraio 2024 recante *“Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria Anno 2024”*;

Visto l'atto integrativo ed estensione della durata della convenzione del 6 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo e Invitalia per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sottoscritto in data 6 marzo 2024.

Visto il rinnovo della convenzione tra il Commissario straordinario del Governo e Fintecna per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, sottoscritto in data 14 febbraio 2024;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Accordo, secondo quanto enunciato nelle premesse, persegue le seguenti finalità, condivise dalle Parti:

- accelerazione e speditezza del processo di ricostruzione, riparazione e ripresa economica dei territori;
- sicurezza degli edifici e del territorio;
- qualità architettonica, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, anche secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee guida denominate "*Indicazioni operative per gli interventi di restauro e ricostruzione degli edifici di interesse culturale integrate da specifiche indicazioni per gli edifici di culto*", elaborate e approvate nella seduta del 20 settembre 2021 dal Gruppo di lavoro tecnico istituito con il decreto commissariale n. 396 del 30 dicembre 2020;
- miglioramento sismico finalizzato ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza degli edifici e una significativa riduzione della vulnerabilità sismica, secondo quanto previsto dall'articolo 9, rubricato "*Livelli di sicurezza*", dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021 e delle apposite regole tecniche previste dal comma 7 del predetto articolo 9;
- sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico;
- semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la definizione di forme ottimali di coordinamento delle attività di rispettiva competenza della Struttura commissariale, degli Uffici speciali per la ricostruzione e delle Soprintendenze del territorio, con l'obiettivo di:

- conseguire ogni utile e opportuna sinergia organizzativa e gestionale;
- garantire il più rapido e immediato scambio delle informazioni;
- definire e attuare meccanismi di condivisione dei percorsi istruttori sui progetti al fine di individuare, sin dalle prime fasi elaborative, soluzioni coerenti con gli obiettivi di qualità della ricostruzione e riparazione dei territori, nonché di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;
- definire modalità idonee ad assicurare la massima diffusione, presso tutti gli uffici coinvolti, delle buone pratiche progettuali e amministrative al fine di guidarne e orientarne le istruttorie e le valutazioni di competenza, assicurando per quanto possibile decisioni convergenti, omogenee e condivise;
- imprimere speditezza e assicurare semplicità procedurale alla gestione degli affari amministrativi e al disbrigo delle pratiche.

Articolo 3

(Strutture in condivisione)

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Commissario straordinario provvede all'individuazione di personale, con profilo di architetto, ingegnere, restauratore, storico dell'arte, amministrativo/contabile e assistente tecnico (geometra), da adibire alle attività di supporto tecnico e di tipo amministrativo, per la costituzione, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, di appositi nuclei di personale tecnico e amministrativo dedicati al supporto alle istruttorie tecniche delle Soprintendenze del cratere (Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria, per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, per le province di L'Aquila e Teramo, per le province di Chieti e Pescara) e dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, al fine di accelerare i procedimenti istruttori e consentire una più rapida ed efficace preparazione e svolgimento delle conferenze di servizi chiamate all'approvazione dei progetti.

2. Il personale tecnico e amministrativo di cui al comma 1 è individuato e contrattualizzato dal Commissario straordinario, nei limiti di spesa e delle risorse finanziarie disponibili e nelle forme e secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con la società Fintecna S.p.a., anno 2024, finalizzate a fronteggiare le esigenze connesse alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, come approvate con l'ordinanza commissariale n. 167 dell'8 febbraio 2024;

3. Per specifiche e motivate esigenze il personale di cui al comma 1 può essere impiegato direttamente anche presso le sedi degli uffici del Ministero della cultura di cui al comma 1 o presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, nell'ambito di appositi nuclei tecnici definiti, per quanto concerne le modalità esecutive più specifiche, d'intesa tra il Commissario Straordinario, il Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio competente o il Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

5. I costi relativi all'attivazione, all'impiego e alla gestione delle risorse professionali di supporto di cui al presente articolo sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, a valere sulle risorse stanziare per il finanziamento delle convenzioni richiamate nel comma 2.

6. Il personale di cui al comma 1 può essere utilizzato, in relazione al profilo professionale di ciascuno, nelle mansioni tecniche ed amministrative di supporto di volta in volta definite dal responsabile della struttura a cui è assegnato anche in relazione alle intese e alle esigenze concordate tra il Commissario Straordinario, il Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio competente o il Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Articolo 4 (Riunioni periodiche di coordinamento)

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente accordo, in ciascuna delle Regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio o le Soprintendenze territorialmente competenti, gli altri Uffici periferici e centrali ministeriali eventualmente competenti o comunque coinvolti, la Struttura del Commissario straordinario, tramite loro rappresentanti qualificati, svolgono riunioni periodiche, con cadenza almeno mensile, per esaminare problematiche di comune interesse, di carattere generale o

relative a specifici affari o gruppi o tipologie di affari, per il migliore svolgimento in collaborazione delle attività e delle funzioni di rispettiva competenza.

2. All'esito delle riunioni gli Uffici partecipanti, ove se ne ravvisi l'esigenza, possono formulare e rivolgere appositi quesiti e richieste di parere all'Ufficio giuridico della Struttura commissariale, al fine di dirimere questioni giuridiche o tecniche insorte nel corso del lavoro comune e del confronto sulle diverse tematiche esaminate.

Articolo 5 (Durata)

1. Il presente Accordo, redatto in due originali, decorre dalla data di sottoscrizione e dura fino al 31 dicembre 2024. L'Accordo potrà essere prorogato o rinnovato sulla base della volontà di entrambe le Parti.

Articolo 6 (Oneri finanziari)

1. Il presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, vengono realizzate nell'ambito dei rapporti di lavoro e dei contratti di servizio già in essere presso ciascuna delle Parti.

2. Nell'ambito del presente accordo non possono essere realizzate ulteriori attività comportanti nuovi oneri di spesa.

Articolo 7 (Esenzioni per bollo e registrazione)

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 del d.P.R. n. 131 del 1986 e tabella allegata, ed è esente da bollo, come da tabella "Allegato b", articolo 16 del d.P.R. n. 642 del 1972 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale.

_____, _____

Il Ministro della cultura

Dott. Gennaro Sangiuliano

e

Il Commissario Straordinario del Governo

Avv. Sen. Guido Castelli